

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 31

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 16 maggio 2007)

INDICE

BALBONI: sull'inquinamento atmosferico a Ferrara (4-00862) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 1023	RIPAMONTI: su un <i>network</i> per il coordinamento delle politiche nazionali di finanziamento e promozione della ricerca (4-00913) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	Pag. 1038
CICCANTI: sull'introduzione dell'obbligo del marchio di origine (4-00573) (risp. AGOSTINI, <i>sottosegretario di Stato per il commercio internazionale</i>)	1026	RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa: sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto (4-01048) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1041
su indagini per il reato di usura (4-00887) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1031	SELVA: sulla partecipazione di Taiwan all'OMS (4-00024) (risp. VERNETTI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1044
DE PETRIS: sulla presenza di benzene in alcune bibite (4-00527) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1034	TOMASSINI: sulla legge 43/2006 sulle professioni sanitarie (4-00793) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1045
FERRANTE: sulla salvaguardia del patrimonio archeologico e paesaggistico dei colli della Molara (4-01201) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	1036		

BALBONI. – *Al Ministro della salute.* – Risultando all'interrogante che:

negli ultimi mesi in larga parte del comune di Ferrara si avvertono fastidiosi odori;

a causa di ciò si sono con maggiore frequenza susseguite segnalazioni di cittadini ferraresi che lamentano la persistenza di tali odori;

le sostanze disperse nell'aria hanno provocato in molte persone disturbi alle vie respiratorie, bruciori agli occhi ed un senso di malessere generale;

questi odori acri e sgradevoli e i relativi disagi causati alla cittadinanza sono stati già segnalati al Sindaco di Ferrara, alle forze dell'ordine e agli Assessorati alla sanità e all'ambiente del Comune;

a seguito di un monitoraggio dell'ARPA la causa dei fastidiosi fenomeni sarebbe da imputare alla presenza in atmosfera di una sostanza chimica denominata Enb (etilidene norbornene);

sono ancora in corso monitoraggi delle aree interessate, allo scopo di individuare la presenza di altre sostanze alle quali eventualmente ricondurre il fenomeno;

non si conosce ancora l'impianto industriale dal quale sarebbe fuoriuscita la sostanza, né se si tratta di una fuoriuscita accidentale;

nei giorni scorsi è stato depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Ferrara per conto dell'associazione Medicina democratica e di tre cittadini, nel quale, tra l'altro, si chiede di conoscere la pericolosità per la salute pubblica dell'Enb e delle altre sostanze eventualmente rilevate,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti di competenza si intendano adottare per accertare la fonte di questi fenomeni;

quali misure si intendano assumere al fine di accertare la pericolosità per la salute delle emissioni in atmosfera;

se non si intendano intensificare i controlli e le verifiche al fine di prevenire altre fenomeni di questo tipo.

(4-00862)

(14 novembre 2006)

RISPOSTA. – Si comunicano preliminarmente gli elementi trasmessi al Ministero dalla locale Sezione ARPA, dall'Azienda USL e dal Comune di Ferrara, tramite la competente Prefettura.

Nel settembre 2006 sono pervenute agli organismi citati numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano la persistenza di cattivi odori.

L'ARPA ha effettuato numerosi sopralluoghi, in orario diurno e notturno, nei mesi di settembre ed ottobre, previa intesa con l'Azienda USL ed il Comune di Ferrara, nelle zone interessate e all'interno di varie aziende del Polo chimico e dell'area della piccola e media industria, allo scopo di individuare le fonti inquinanti.

Sono state utilizzate centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria ed è stato adoperato anche un mezzo mobile attrezzato per la rilevazione di alcuni inquinanti aerodispersi.

I miasmi sono risultati appartenere a due tipologie:

- 1) emissioni derivanti da ENB, idrocarburo usato industrialmente solo nella produzione della gomma;
- 2) ulteriori emissioni di odori molesti, di tipologia estemporanea.

Le verifiche condotte dall'ARPA hanno consentito di individuare quale responsabile delle emissioni di ENB lo stabilimento della società Polimeri Europa, operante all'interno del Polo chimico; nel corso delle analisi è stato rilevato un valore più elevato di quanto indicato nell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera concessa allo stabilimento dalla Provincia, pertanto, l'ente locale ha notificato alla ditta una diffida al rispetto dei limiti imposti dal provvedimento di autorizzazione.

Anche il Comune di Ferrara, a seguito del perdurare del fenomeno, su proposta dell'Azienda USL, ha emesso un'ordinanza per la cessazione delle eccessive emissioni delle sostanze incriminate.

In data 15 novembre 2006, sono stati forniti dalla Sezione ARPA di Ferrara i risultati delle campagne di monitoraggio sulle concentrazioni di ENB eseguite con mezzo mobile dal mese di ottobre; dagli stessi è emersa la periodica rilevazione di ENB in ricaduta, con picchi variabili il cui valore massimo ha sfiorato valori (20/microg/nmc) sostanzialmente compatibili con le segnalazioni fatte dai cittadini in merito agli odori molesti ed ai sintomi fastidiosi alle prime vie respiratorie ed agli occhi.

La rilevazione dei dati di monitoraggio dell'ENB in ricaduta è tuttora attiva.

È stato rilevato che, nel periodo in cui Polimeri Europa ha fermato le tre linee di produzione del reparto Elastomeri, si è registrata una riduzione della presenza di ENB in immissione, sia in termini di frequenza che di intensità, mentre è stato riscontrato un graduale aumento di concentrazioni di ENB di ricaduta dal momento in cui l'impianto ha riavviato la prima e la seconda linea di produzione, anche se i valori non sono preoccupanti.

La stessa ditta ritiene che una possibile concausa del fenomeno riscontrato vada individuata nel malfunzionamento dei letti particolatori del depuratore (scarichi idrici) per i quali, peraltro, sono state avviate opere di bonifica e riparazione.

Sia in ottemperanza alla diffida da parte della Provincia che a seguito di specifici approfondimenti sono state prescritte alla società Polimeri Europa misure di accorgimento gestionale ed impiantistico, mirate a controllare e limitare le emissioni di ENB.

I primi interventi strutturali saranno implementati nell'estate 2007.

Quanto alle esalazioni di tipo estemporaneo, dagli accertamenti compiuti è emersa una possibile connessione causale spazio-temporale con l'attività della ditta AMP, azienda operante nell'area della piccola e media industria, specializzata nella lavorazione di materie plastiche; la ditta è stata sanzionata in due circostanze dall'ARPA per aver avviato l'attività senza attendere la conclusione del procedimento autorizzatorio da parte dell'amministrazione provinciale.

Tuttavia né l'ARPA, né l'Azienda USL, durante le loro ispezioni all'interno dei locali della ditta AMP, hanno rilevato esalazioni maleodoranti.

Al momento quest'ultimo fenomeno appare rientrato, così come nella norma risultano essere stati ricondotti i fenomeni di odosità legati all'utilizzo di ENB.

La Prefettura ha precisato che, al di là del disagio sofferto da una parte della cittadinanza a causa della presenza in atmosfera di emissioni maleodoranti, nel periodo in cui tale fenomeno è stato avvertito non sono stati rilevati particolari problemi per la salute pubblica.

Relativamente ai quesiti posti nell'atto parlamentare, si deve precisare che le problematiche correlate alla contaminazione dell'aria e la gestione delle centraline di rilevamento rientrano nelle competenze istituzionali di altro Ministero.

Per gli aspetti concernenti la salute pubblica, l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha comunicato che l'Etilidene norbornene (ENB), nome chimico 5-etilidenebicyclo (2,2,2)ep-2-ene (N.CAS = 16219-75-3), è una sostanza chimica appartenente alla famiglia delle olefine cicliche, utilizzata nell'industria petrolchimica per la produzione di elastomeri.

La sua immissione nell'ambiente può avvenire mediante l'emissione in aria come vapore o attraverso le acque reflue.

Trattandosi di sostanza ad alto volume di produzione, l'ENB è stata selezionata per una valutazione della sua pericolosità nell'ambito del programma d'azione sviluppato nel contesto OECD dall'Organizzazione mondiale delle industrie chimiche (International Council of Chemical Associations ICCA).

Questo programma volontario, finalizzato ad investigare sostanze chimiche prodotte in elevate quantità (High Production Volume-HPV, sostanze prodotte o importate a livelli superiori alle 1.000 tonnellate/anno in almeno un Paese membro), prevede per la sostanza in esame la raccolta di dati e di informazioni sull'esposizione, e la predisposizione di uno Screening Information Data Set (SIDS), ossia di un rapporto contenente un insieme minimo di dati per determinare se la sostanza debba essere analizzata ulteriormente nell'ambito del programma.

L'ENB risulta dotato di tossicità acuta relativamente bassa in diverse specie animali e per le vie di esposizione orale ($DL_{50} > 2276-5071$ mg/Kg), inalatoria ($CL_{50} > 13,3-14,8$ mg/L o 02717-3015 ppm) e dermale ($DL_{50} > 7168$); è lievemente irritante per la cute e per gli occhi del coniglio mentre non sono disponibili studi di sensibilizzazione cutanea.

Sono disponibili studi di tossicità a dose ripetuta negli animali da laboratorio (per via inalatoria e orale, della durata rispettivamente di 14 settimane e 28 giorni), che evidenziano effetti a carico del fegato e della tiroide, ma tali effetti sono considerati non pertinenti per l'uomo; la sostanza non è risultata mutagena e non sono disponibili studi di cancerogenicità. Non è, al momento, classificata ufficialmente dall'Unione europea, e pertanto non è presente nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE né è stata presa in considerazione dall'International Agency for Research on Cancer.

Non sono stati definiti, attualmente, valori di linea guida per l'aria e l'acqua riferiti alla popolazione generale.

Gli unici *standard* disponibili sono quelli relativi agli ambienti di lavoro, definiti negli USA dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) e dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), enti che si occupano di protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

L'ACGIH ed il NIOSH hanno fissato per la sostanza un TLV-Ceiling (quale limite massimo, che rappresenta la concentrazione che non deve essere superata durante l'attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo) di 5 ppm (25mg/m³), raccomandato per minimizzare il potenziale di irritazione oculare e nasale (ACGIH, 2006).

La soglia olfattiva dell'ENB è 0,014 ppm, mentre la concentrazione che provoca irritazione viene indicata pari a 30 mg/m³.

Tuttavia, l'esposizione prolungata ad ENB negli ambienti di lavoro viene considerata improbabile, a causa del suo intenso odore dolciastro e aromatico (simile alla trementina).

Secondo il rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è possibile l'esposizione della popolazione a ENB nell'ambiente tramite l'inalazione di vapori e l'acqua potabile; tuttavia, detta esposizione in situazioni normali risulta bassa.

Infatti tale sostanza, sebbene non sia prontamente biodegradabile, ha basso potenziale di bioconcentrazione e, se rilasciata nell'ambiente, volatilizza rapidamente in atmosfera dove subisce rapida fotodegradazione; l'emivita in aria è stimata per un periodo compreso tra 15 minuti e 3 ore.

Il rapporto OCSE conclude assegnando bassa priorità alla sostanza per ulteriori indagini; questa conclusione è basata su una esposizione umana trascurabile e con rilasci ambientati molto bassi.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(15 maggio 2007)

CICCANTI. – *Ai Ministri del commercio internazionale e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'assenza del «*made in*» sui prodotti importati rende i cittadini europei consumatori di serie «B» rispetto a quelli americani, cinesi, austri-

liani, eccetera, che già fruiscono obbligatoriamente di questa informazione sulla provenienza, mentre ai consumatori europei rimane sconosciuta l'origine del prodotto;

il «*made in*» rappresenta un elemento fondamentale nell'obiettivo della correttezza dei rapporti commerciali, in quanto evita comportamenti mendaci ed ingannevoli consistenti nel nascondere la provenienza. La concorrenza *extra*-Unione europea non è tenuta ad indicare l'origine quando esporta in Europa, mentre gli industriali europei sono tenuti a farlo in moltissimi Paesi fuori dall'Europa;

il «*made in*» ha un effetto decisivo anche sulle triangolazioni, che consentono di aggirare misure di difesa nei confronti di un singolo Paese (svuotamento delle iniziative UE di salvaguardia);

la proposta del «*made in*» obbligatorio vuole colpire non solo gli interessi di chi delocalizza ma di chi si rifiuta di informare correttamente il consumatore sul rapporto origine/qualità/prezzo;

il «*made in*» danneggia solo coloro che fanno silenzio sull'origine. Questi utilizzano uno strumento indebito per realizzare un *surplus* di profitti commerciali facendo passare per «fatto in Italia» ciò che italiano non è e che dovrebbe essere molto meno costoso;

il «*made in*» è uno strumento decisivo per il mantenimento in Italia ed in Europa dell'apparato produttivo manifatturiero e della relativa occupazione ed un'importante presidio contro le politiche di deindustrializzazione perseguite dai Paesi del nord Europa»;

in data 16 dicembre 2005 è stata approvata dalla Commissione europea la «Proposta di Regolamento sulla etichettatura obbligatoria di origine per i prodotti extra-UE», che riguarda solo 6 settori, tra cui il calzaturiero; ma prima di arrivare all'adozione definitiva del Regolamento – contrastata dalle *lobbies* degli importatori e distributori – occorre il raggiungimento della maggioranza qualificata;

la proposta di Regolamento dà infatti alla Commissione 12 mesi di tempo per definire le norme applicative; trascorso tale termine deve essere garantito un altro periodo di almeno 6 mesi (di cui oltretutto non viene fissata una durata massima) in modo che gli operatori economici possano adeguarsi; sicché trascorreranno almeno 18 mesi dall'approvazione, che rappresentano tempi ingiustificati ed inaccettabili, entro i quali si saranno consumati tutti i danni del «*dumping*»;

anche nel corso dell'audizione pubblica del Comitato economico sociale europeo – CESE, tenutasi il 23 maggio 2006 a Bruxelles, la Confindustria, le Associazioni industriali italiane ed europee del tessile abbigliamento, calzature e delle piastrelle, i Sindacati italiani ed europei, Unioncamere, Confartigianato, CNA e Confcommercio ed i consumatori francesi hanno ribadito la richiesta urgente dell'obbligatorietà del marchio di origine, ed unitariamente espresso – con la sola eccezione di EuroCommerce – una forte contrarietà all'impianto generale del parere espresso dalla stessa CESE;

a inizio giugno, il Servizio giuridico del Consiglio della UE ha ritenuto il «*made in*» assolutamente compatibile con le norme WTO, ancor-

ché la riunione del Gruppo Questioni commerciali del 14 giugno, terzo dibattito approfondito sulla proposta, si è risolta ancora una volta con un nulla di fatto, in quanto non c'è stato alcun cambiamento di posizione e la questione è stata affrontata, in sede di Comitato 133-Direttori generali, il 7 luglio 2006 per cercare un accordo politico,

si chiede di conoscere:

a che punto della trattativa si trovi l'introduzione dell'obbligatorietà del marchio di origine per garantire ai consumatori trasparenza e decisioni di acquisto informate e per ridurre le indicazioni fraudolente od ingannevoli;

quali tempi siano previsti per l'adozione definitiva del Regolamento;

quali iniziative abbia assunto il Governo italiano per la definizione dei risultati auspicati in premessa.

(4-00573)

(26 settembre 2006)

RISPOSTA. – Il «*Made in ...*» è sicuramente uno strumento decisivo per la difesa dei prodotti nazionali e urgente è arrivare ad un regolamento per la stampigliatura dell'indicazione di origine.

Attualmente gli articoli dal 6 al 12 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) stabiliscono il contenuto minimo delle informazioni obbligatorie a vantaggio dei consumatori. In particolare, i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzate sul territorio nazionale devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative a:

denominazione legale o merceologica del prodotto;

nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella UE;

Paese di origine se situato fuori dalla UE;

eventuale presenza di materiali o di sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

materiali impiegati e metodi di lavorazione, se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

istruzioni ed eventuali precauzioni sulla destinazione d'uso, se utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Si conferma, comunque, l'impegno di questa amministrazione per addivenire in tempi rapidi all'approvazione in Consiglio UE del progetto di regolamento in questione; al momento la mancanza di una maggioranza in seno al Consiglio suggerisce cautela nel portare il *dossier* al voto.

La Commissione ha demolito ogni riserva giuridica importante espressa dagli Stati membri contrari e continua a sostenere la proposta, giudicata meritoria di diventare presto una disposizione comunitaria; tale iniziativa è sostenuta anche dal Parlamento europeo e numerose associazioni di consumatori in Europa si dimostrano favorevoli a rendere obbligatorio il marchio di origine.

Alcuni Stati membri (Germania, Svezia, Danimarca, Austria, Irlanda e Regno Unito) che hanno avviato processi di delocalizzazione produttiva nel settore manifatturiero sono contrari alla proposta e mantengono le proprie riserve politiche, nonostante la soluzione di compromesso individuata dalla Commissione di limitare a pochi settori merceologici, tra cui tessile, abbigliamento, cuoio, calzature, mobili, ceramica e gioielleria, l'applicazione del Regolamento. Attualmente gli Stati membri favorevoli sono dieci, e questo significa che, poiché i voti non sarebbero sufficienti ad ottenere l'adozione del regolamento, è necessario convincere almeno alcuni dei rimanenti Stati membri dichiaratisi contrari.

Anche dal punto di vista giuridico tale soluzione rappresenterebbe la soluzione ottimale; recentemente una sentenza della Corte di Giustizia ha sanzionato l'utilizzo della marchiatura di origine effettuata da alcuni Stati membri perché incompatibile con il mercato interno. Questa giurisprudenza è all'origine del vuoto giuridico in materia e da tale giurisprudenza deriva anche la proposta dell'obbligo di una marchiatura di origine unicamente sui prodotti extra UE e la volontarietà dell'imposizione del marchio per i prodotti di origine comunitaria.

Il regolamento è innovativo poiché la direttiva CE 29/2005 sulle pratiche commerciali sleali sanziona informazioni false o ingannevoli sull'origine geografica, ma non prevede alcun obbligo di marcatura sui prodotti. Le attuali regole doganali affidano alla provenienza delle merci una funzione fiscale, essendo collegate ai dazi, e comportano un obbligo di indicare l'origine esclusivamente sui documenti doganali. Lo stesso regolamento provvederebbe ad armonizzare le normative nazionali esistenti sulla etichettatura di origine in alcuni Stati membri.

Infine il regolamento, che si fonda sull'art. IX del GATT, è pienamente compatibile con il WTO. A livello tecnico i dubbi relativi alla compatibilità con le regole del WTO sono stati risolti.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio internazionale

AGOSTINI

(9 maggio 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando all'interrogante che:

nella provincia di Ascoli Piceno sono in corso di accertamento da parte della Procura della Repubblica casi di usura, in danno di aziende locali, che vedono come imputati diversi dirigenti di istituti bancari con diffusione nazionale;

in un caso, il pubblico ministero ha ritenuto di dover emettere, nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge numerosi istituti di credito, un provvedimento di chiusura delle indagini (*ex 415-bis* del codice di procedura penale) nei confronti di due banche, la cui posizione era stata precedentemente stralciata, ed ha individuato ben 16 indagati per il reato di usura;

per quanto è dato sapere, dalle risultanze della perizia del consulente del pubblico ministero, almeno altre 7 banche hanno applicato interessi usurari;

le aziende vittime di usura bancaria, qualora vengano ammesse a beneficiare della tutela posta dall'art. 20 della legge 44/1999 rimangono tuttavia soggette, al termine della sospensione prevista, alle precedenti azioni giudiziarie che inevitabilmente tornano ad avere efficacia, provocando una riviviscenza della precedente ingiusta situazione, facendo risultare così le norme poste a tutela della vittima di usura senza efficacia;

bisogna considerare che quando il soggetto usurante è un istituto bancario, non sono previste specifiche e mirate norme che consentano di impedire, nelle more dei procedimenti giuridici, la prosecuzione degli effetti negativi che provengono dal reato presunto, quali segnalazioni alla Centrale dei rischi (C.R.) ed iscrizioni pregiudizievoli;

riguardo all'usura praticata dalle banche, stante il ruolo istituzionale che svolgono all'interno del mercato, le stesse sono viste come interlocutori necessari per l'accesso al credito e perciò godono di una posizione dominante rispetto ai soggetti «comuni»;

sta quindi emergendo un vuoto legislativo e giurisprudenziale per cui, paradossalmente, mentre dal fronte delle indagini penali si può dedurre di essere prossimi al rinvio a giudizio ed alla fissazione della prima udienza per un procedimento di usura bancaria, dall'altro, in campo civile i tempi lunghi delle procedure di opposizione ai decreti ingiuntivi consentono alle medesime banche sotto processo per usura di mantenere le proprie vittime segnalate alla C.R.;

a tal proposito, è potere assolutamente discrezionale da parte della banca segnalare una posizione debitoria alla C.R. della Banca d'Italia, pregiudicando così l'accesso al credito verso gli altri istituti;

considerando la capacità restitutoria delle banche, la giurisprudenza è propensa, nelle more del giudizio, a concedere la provvisoria esecuzione di decreti ingiuntivi pur se basati su titoli di credito ottenuti illegittimamente;

sta emergendo una situazione paradossale per la quale chi è stato leso viene giuridicamente esposto alle reazioni delle banche in quanto quelle ritenute usuraie dalle autorità giudiziarie ed alle quali non sono state applicate misure interdittive, attendono la fine del termine di sospensione *ex* legge 44/1999 per infierire sulle aziende, loro vittime di usura, con ulteriori azioni pregiudizievoli;

queste e molte altre implicazioni pongono la fattispecie del reato di usura praticata dalle banche in posizione del tutto peculiare e ciò rende molto meno efficace la normativa esistente nei riguardi della vittima di usura;

il Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Ettore Rosato, in un recente intervento in materia di usura pubblicato sul sito *Internet* del Ministero, ponendo l'attenzione sul calo consistente delle denunce, ha dichiarato che «Per combattere in maniera incisiva il fenomeno del racket e dell'usura» e per «dare una scossa alle politiche di contrasto del fenomeno» è

necessario valutare l'ipotesi di «modificare una normativa che ha bisogno di essere ammodernata» ed ha aggiunto che è necessario «rendere credibile» l'azione dello stato tra i cittadini;

pertanto, è indispensabile che il percorso delle denunce deve trovare risposte di tipo legislativo che garantiscano percorsi burocratici snelli ed una tempistica stretta e rapida,

si chiede di sapere:

se, in relazione al reato di usura concretizzato dagli istituti finanziari, non si ravvisi la necessità di assumere, nell'ambito delle proprie competenze, opportuni adattamenti alle norme vigenti che predispongano una disciplina specifica che consenta di inibire agli istituti di credito indagati per il reato di usura la prosecuzione di ogni attività pregiudizievole posta in essere, quantomeno, nei confronti delle proprie vittime;

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga di promuovere iniziative che garantiscano di prevedere procedimenti giurisdizionali più rapidi nei casi di usura bancaria che si possano ben integrare con le provvidenze messe a disposizione dallo stato nei confronti delle vittime di usura *ex* legge 44/1999.

(4-00887)

(16 novembre 2006)

RISPOSTA. – Il Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno ha riferito che le indagini pendenti in relazione ad una serie di denunce per presunti fatti usurari che sarebbero stati commessi da svariati istituti bancari nei confronti di soggetti locali – per lo più imprenditori in difficoltà finanziaria – sono della massima complessità, per molteplici ragioni.

Secondo il Procuratore, l'esperienza maturata fa constare seri vuoti legislativi nella disciplina del fenomeno, anche perché la normativa vigente, pur se relativamente recente, non sembra esauriente quando il presunto soggetto attivo del reato sia un istituto di credito, magari di dimensioni nazionali. Spesso le indagini hanno rilevato il superamento dei tassi legali, in quanto abitualmente le banche creditrici si muovono ai limiti delle soglie consentite ed interpretano favorevolmente la normativa vigente e le circolari in relazione alle varie tematiche sui criteri di calcolo.

Inoltre, dopo il complesso lavoro dei consulenti tecnici, appare compito investigativo ulteriormente lungo e arduo l'individuazione, per ogni singola banca, dei soggetti effettivamente titolari del potere di determinare i tassi praticabili.

Il Procuratore ha, comunque, comunicato che i numerosi procedimenti stanno trovando varie forme di definizione, con archiviazioni variamente motivate, ma anche con richieste di rinvio a giudizio relativamente a talune posizioni.

Si deve, peraltro, rilevare che la fattispecie del reato di usura ha subito, nel tempo, varie modifiche, dirette a rendere più efficace ed incisiva la repressione del fenomeno.

L'attuale articolo 644 del codice penale è stato riformulato dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha introdotto importanti principi circa gli strumenti di prevenzione ed ausilio alla repressione dell'usura.

Ai fini della determinazione dell'interesse usurario il legislatore del '96 ha fissato un tetto legale (articolo 644, comma 3, del codice penale) e ha trasformato l'approfittamento dello stato di bisogno, spesso difficile da provare, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante, per porre fine alle incertezze giurisprudenziali e rendere più agevole l'accertamento del reato.

Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni penali e civili per la condotta illecita (articolo 1 e 4 della legge citata).

L'articolo 4 prevede la nullità di tutte le clausole contrattuali che prevedono interessi usurari.

Il debitore può impugnare il contratto nella parte in cui sono previsti tali interessi, senza che ciò comporti l'inefficacia dello stesso e, ottenuta la dichiarazione di nullità della clausola, non dovrà corrispondere né interessi, né commissioni e spese.

La persona offesa dal reato avrà diritto, secondo la previsione dell'articolo 14, comma 4, della legge 108/1996, non solo alla restituzione degli interessi pagati in più, ma anche al risarcimento dei danni di natura morale e patrimoniale (perdite subite e mancato guadagno).

Quanto al ruolo della giurisprudenza, essa, accompagnando lo sviluppo della coscienza sociale in tema di usura, ha rivolto costante attenzione al fenomeno dell'usura e dell'eccessiva onerosità del credito, risolvendo alcuni problemi applicativi derivanti dall'entrata in vigore della legge 108/1996 ed intervenendo con pronunce di grande impatto sull'intero sistema creditizio (cfr., tra le altre, Cass. 17 novembre 2000, sulla rilevabilità d'ufficio della nullità della pattuizione di interessi usurari, e Cass., 5286/2000, in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente).

Inoltre, la lotta all'usura ed alle attività finanziarie illegali costituisce una delle grandi priorità per l'autorità giudiziaria requirente e per l'attività delle Forze dell'ordine. Il quadro normativo attuale, rafforzato dalla disciplina della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), sembra in grado di contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'usura e di assicurare un buon livello di tutela, sia penale che civile, alle vittime.

Sotto tale ultimo profilo, il Ministero dell'interno ha evidenziato che la procedura di erogazione di fondi alle vittime delle estorsioni presuppone un'istruttoria con dei tempi fisiologicamente lunghi. La richiesta necessita di un'attenta e delicata valutazione, anche relativa alla capacità del richiedente di restituire il mutuo, che dipende, tra l'altro, dallo stato di difficoltà economica dell'imprenditore e dalla complessiva situazione debitoria dello stesso.

Tale complesso procedimento è, altresì, condizionato dal corso delle indagini penali. Infatti, per l'erogazione del mutuo è previsto, quanto

meno, che siano concluse le indagini da parte dei G.I.P., poiché queste consentono di attribuire un *fumus* di fondatezza alla condizione di vittima di usura del denunciante.

Negli ultimi tempi, l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura si è indirizzata verso una maggiore concretezza ed effettività degli interventi a favore delle vittime dei fenomeni estorsivi, attraverso l'ammodernamento delle procedure e l'adeguamento delle stesse alle effettive esigenze delle vittime.

A tale proposito, appare opportuno segnalare che il 18 gennaio 2007 si è tenuta presso il Ministero dell'interno una riunione finalizzata alla verifica dei risultati conseguiti dal Protocollo d'intesa in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura e del *racket*, siglato alla fine del 2003, volto a potenziare i rapporti tra banche, associazioni e fondazioni. Alla riunione erano presenti il Sottosegretario di Stato Ettore Rosato, il Commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, i rappresentanti dell'A.B.I., del Coordinamento nazionale confidi e delle Associazioni di categoria degli operatori economici, la Consulta nazionale delle fondazioni antiusura, la Federazione italiana delle associazioni antiracket ed antiusura ed Adventum Onlus.

In tale sede sono stati auspicati tempi rapidi per giungere, con la supervisione delle Prefetture, alla stipula di accordi operativi tra istituti bancari ed associazioni antiusura finalizzati alla definizione di procedure che consentano un accesso più rapido e semplice al credito per quanti denunciino gli usurai.

Nella stessa occasione tutti gli intervenuti hanno altresì convenuto circa la necessità di dare impulso ad una più sinergica collaborazione tra i soggetti istituzionali per il rilancio delle politiche antiracket ed antiusura.

Sempre indirizzato alla risoluzione delle criticità riscontrate nell'applicazione delle procedure di autorizzazione, è stato anche approvato dal Ministro dell'interno, su proposta del già citato Commissario straordinario, il «Progetto Formazione antiracket e antiusura 2007». La finalità del progetto consiste nella costituzione presso le Prefetture di «mini-pool» antiracket ed antiusura, che avranno il fondamentale compito di assistere le vittime delle estorsioni in tutto il percorso procedurale, dal momento della denuncia fino al reinserimento nell'economia legale.

Quanto alle connessioni tra usura e circuito creditizio legale, è necessario rilevare che il corretto sviluppo del sistema legale di erogazione del credito può contrastare la diffusione di pratiche di usura, spesso intrecciate ai fenomeni di abusivismo finanziario. Va evitato, in particolare, un eccessivo «razionamento» del credito bancario nei confronti delle famiglie e della piccola imprenditoria. L'intervenuta liberalizzazione per l'apertura di nuove dipendenze bancarie ha ampliato l'offerta e, quindi, la disponibilità di credito anche per la clientela minore.

Sulla presenza di usura nel mercato legale, va rilevato che l'introduzione di un tetto ai tassi d'interesse, prevista dalla legge 108/1996, ri-

guarda, ovviamente, anche quelli praticati dagli intermediari autorizzati, quali banche e società finanziarie.

Talvolta, si assiste a episodi di «particolare onerosità del credito e fenomeni di razionamento», essendo limitate, nel sistema bancario, condotte qualificabili come usuarie, anche grazie agli articolati meccanismi di controllo sull'attività creditizia e sull'intermediazione finanziaria ed alla regolamentazione del settore.

Tale complesso quadro normativo può essere, comunque, suscettibile di interventi migliorativi per assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'autorità giudiziaria, la priorità e tempestività nella trattazione e definizione dei procedimenti penali e civili per usura.

Eventuali interventi normativi sulla materia potranno essere meglio valutati nell'ambito delle iniziative di riforma dei codici avviate da questa amministrazione.

Si segnala, infine, che, con riguardo alle prospettate esigenze di interventi normativi, il Commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket ed antiusura si è fatto promotore di proposte di modifiche legislative ad alcuni articoli delle leggi 108/96 e 44/1999.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(10 maggio 2007)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Agenzia governativa degli Stati Uniti per il controllo degli alimenti ha reso pubblico nel maggio 2006 un rapporto di ricerca dal quale si evince che in molte bibite e bevande a base di frutta contenenti acido ascorbico o citrico e benzoato è stata riscontrata la presenza di benzene;

la concentrazione di benzene, oltre che all'interazione del benzoato con l'acido ascorbico, sembra essere connessa ad altri fattori concorrenti, quali la presenza di zuccheri, le modalità di conservazione e l'esposizione alla luce ed al calore;

il benzene è un composto tossico che può indurre conseguenze a carico del sistema nervoso e del sangue, ed effetti cancerogeni in caso di lunga esposizione;

il periodico «Il Salvagente» e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione hanno condotto indagini sulle bevande contenenti benzoato attualmente in commercio in Italia, riscontrando la presenza di benzene in alcuni casi in concentrazione superiore rispetto al limite di 1 ppb, fissato in Italia per le acque potabili;

il benzoato, utilizzato quale conservante per le bevande in questione, potrebbe essere sostituito da altri composti che non presentano il rischio di formazione del benzene,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente disporre un'approfondita indagine sulle bevande contenenti benzoato in

commercio in Italia, al fine di accertare la presenza di benzene ed eventualmente inibirne, in via cautelativa, la diffusione ed il consumo;

se non ritenga necessario ed urgente valutare l'adozione di provvedimenti rivolti a determinare la sostituzione del benzoato con altri composti conservanti, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute in particolare a carico dell'infanzia.

(4-00527)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si precisa preliminarmente che il 21 febbraio 2006 la Commissione europea (CE) ha segnalato alla Confederazione delle industrie degli alimenti e bevande (CIAA/UNESDA) la notizia, riportata dagli organi di stampa, sulla presenza di benzene nelle bevande analcoliche, a seguito della reazione tra l'acido benzoico e l'acido ascorbico, che costituiscono entrambi additivi alimentari autorizzati a livello comunitario.

Nella preparazione e conservazione delle bevande analcoliche è autorizzato l'impiego dell'acido benzoico e/o dei suoi sali di sodio, potassio e calcio (E210-E213) come «conservanti», alla dose massima di 150 mg/litro, mentre l'acido ascorbico e/o i suoi sali di sodio e calcio (E300-E302) possono essere aggiunti alle bevande in questione come «antiossidanti», in base al criterio «quanto basta» oppure come vitamina C. L'acido ascorbico, anche se non addizionato alle bevande analcoliche, può essere presente nei costituenti naturali degli ingredienti utilizzati per la produzione.

Anche se la notizia relativa alla presenza del benzene non è suffragata da dati scientifici, la CE ha ritenuto opportuno acquisire presso le industrie europee le informazioni utili sull'argomento.

A livello nazionale la competente Direzione generale del Ministero ha allertato le associazioni italiane del settore affinché venisse richiamata l'attenzione degli associati su quanto segnalato dall'Unione europea, sottolineando anche alle aziende le loro responsabilità relativamente agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e richiedendo l'effettuazione di studi e controlli mirati sulle bevande analcoliche.

L'Associazione italiana tra gli Industriali delle Bevande analcoliche (Assobibe) e la Federazione italiana delle Industrie delle Acque minerali naturali, delle Acque di sorgente e delle Bevande analcoliche (Mineracque) hanno condotto uno studio analitico su campioni di bevande analcoliche presenti sul mercato italiano per determinare il contenuto eventualmente presente di benzene. Sulla base delle indagini effettuate, la maggior parte dei prodotti analizzati presentano un tenore di benzene non superiore a 3 ppb e nessun campione supera il valore di 10 ppb, limite che l'OMS ha fissato quale livello di sicurezza per le acque potabili.

La CE, in seno al Comitato permanente della sicurezza alimentare, ha convocato gli operatori del settore interessato e, tenuto conto delle indagini effettuate sia dalla CIAA/UNESDA sia dalle autorità del Regno

Unito, ha confermato per le bevande analcoliche il tenore di 10 ppb di benzene, quale livello di sicurezza.

Il Ministero, a maggior tutela della salute dei consumatori, ha richiesto all'Istituto superiore di sanità (ISS) un parere in merito alla possibile esposizione della popolazione ed all'eventuale rischio connesso al consumo di tali bevande.

L'Istituto ritiene che, nelle bevande analcoliche, il tenore massimo ammissibile di benzene da parte delle autorità di controllo e delle associazioni di categoria quale livello di sicurezza è 10 ppb.

Pertanto le bevande a base di frutta con livelli di benzene superiori a 10 ppb non potranno essere commercializzate e dovranno essere ritirate dal commercio secondo le procedure del sistema di allarme rapido di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

Relativamente a quanto richiesto nell'atto parlamentare in merito ad una approfondita indagine sulle bevande contenenti benzoato in commercio in Italia, si comunica che sta per essere definito con l'ISS un programma di monitoraggio e sorveglianza della produzione nazionale e dei prodotti in commercio sul territorio.

Infine, tenuto conto che l'obiettivo da perseguire è l'eliminazione o comunque la riduzione della presenza del benzene nelle bevande analcoliche, il Ministero e l'ISS stanno verificando la possibilità dell'eventuale sostituzione dell'acido benzoico e/o dei suoi sali con altri conservanti nell'ambito dei processi tecnologici di produzione, con l'obiettivo di eliminare qualsiasi fonte di rischio per i cittadini, in particolare per i bambini e gli adolescenti, tenuto conto delle fasce d'età di consumo di tali bevande.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(15 maggio 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

i colli della Molarra, nel comune di Grottaferrata (Roma), si trovano lungo il tracciato dell'antica «Via Latina», al di sotto della zona archeologica del Tuscolo e costituiscono una zona ad alto valore archeologico e paesaggistico, all'interno del perimetro del Parco regionale dei Castelli romani;

la zona fu abitata prima della fondazione di Roma, tra il IX e l'VIII secolo a.C., e intorno al 370 a.C. venne tracciata l'antica «Via Latina», un'area ricca di storia e di presenze archeologiche, di cui a tutt'oggi non si conoscono completamente le potenzialità;

tale ritrovamento conferma l'ipotesi che tutto il colle del Tuscolo e la zona sottostante costituiscano un monumento archeologico e paesaggistico;

tale zona non è tutelata da un adeguato vincolo urbanistico, ne esiste uno parziale e molto ristretto solo per quanto riguarda la sommità del Tuscolo;

nel 2004, nell'ambito dei Patti territoriali delle Colline romane è stato approvato un piano di lottizzazione di sessantamila metri cubi;

l'antica Via Latina è venuta alla luce durante recenti scavi archeologici, realizzati nel periodo di luglio-settembre 2005, e il piano di lottizzazione si dovrebbe praticamente sviluppare sopra il tracciato dell'antica Via;

il Comune di Grottaferrata, fin dal luglio 2005, ha richiesto per la zona interessata un vincolo ampio secondo la carta archeologica allegata al Piano regolatore generale depositato presso il Comune. Ma la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, per ben due volte, hanno fatto scendere i tempi tecnici per porre il vincolo lungo la «Via Latina»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di evitare che un patrimonio così importante dal punto di vista archeologico e paesaggistico possa essere deturpato.

(4-01201)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – L'istruttoria del vincolo da apporre sui resti archeologici venuti alla luce in località Molara del Comune di Grottaferrata è risultata particolarmente laboriosa per la complessità della situazione emersa a seguito dei saggi di scavo svolti, di difficile lettura, data l'estensione dell'area interessata e la parzialità delle indagini fin qui svolte.

Il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale ha effettivamente avuto inizio sin dal dicembre 2005 ed ha subito ritardi a causa della necessità di ampliare la zona da sottoporre a tutela, al fine di assicurare una maggiore salvaguardia del sito.

Un allungamento dei tempi è stato causato anche dalle ricerche catastali necessarie all'individuazione dei proprietari delle particelle aggiunte e dalle relative notifiche.

Con decreto del Direttore regionale del 29 gennaio 2007 gli immobili in questione sono stati dichiarati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, di interesse particolarmente importante e dunque sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente in quanto sugli immobili si conserva il tracciato dell'antica via Latina insieme ad altri tracciati viari antichi, oltre a complessi edilizi, ai resti di una necropoli comprendente anche un sepolcro circolare e a canalette di irrigazione relative all'antica sistemazione agraria del territorio, scavate nel banco tufaceo. Dette testimonianze di età romana, con fasi di utilizzo anche in fase medievale sono collocate nelle vicinanze dell'antico centro latino di Tusculum, dove le fonti e la letteratura archeologica individuano l'ubicazione della statio Roboraria, antica stazione di posta.

Con decreto del Direttore regionale del 20 marzo 2007 sono state dettate prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 42/2004.

Si è dunque completato il procedimento per la tutela dell'area archeologica della Molarata nel Comune di Grottaferrata, in accordo con le proposte della competente Soprintendenza archeologica e con il parere del Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici, formulato nella seduta del 12 dicembre 2006.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(10 maggio 2007)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nell'ambito del VI Programma quadro è stato finanziato un *network* scientifico europeo denominato ERA-PG (European Research Areas on Plant Genomics), con una somma di 2,2 milioni di euro per quattro anni, con l'obiettivo di favorire il coordinamento delle politiche nazionali di finanziamento e promozione della ricerca, in termini di obiettivi e risorse;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulterebbe essere parte del *network* fin dalla sua costituzione nel gennaio 2004, insieme ad altri 11 enti di ricerca di 10 diversi Stati europei (attualmente se ne contano 17);

il Ministero avrebbe predisposto, nell'ambito del programma ERA-PG, il finanziamento di circa 3 milioni di euro (precedentemente stanziati per i progetti del Fondo per gli investimenti della ricerca di base-FIRB) per i progetti di ricerca italiani relativi alla genomica delle piante;

considerando che:

i progetti saranno ammessi a finanziamento nell'ambito dell'ERA-PG solo dopo aver superato la preselezione del Programme Board, un *panel* internazionale costituito da esperti scientifici indipendenti;

allo stato non risulterebbero appositi decreti ministeriali che sanciscono la nomina dei membri del Programme Board e dei responsabili del programma ERA-PG, con conseguente grave mancanza di trasparenza sui criteri che hanno guidato la selezione di questi rappresentanti all'interno del mondo accademico e scientifico italiano;

non risulterebbero chiare le motivazioni che avrebbero disposto il trasferimento dei fondi relativi ai progetti FIRB, destinati alla ricerca in generale, su progetti relativi esclusivamente alla genomica vegetale;

non sarebbe prevista la possibilità di accedere, da parte del pubblico, alle informazioni relative ai progetti, selezionati o scartati durante la fase della preselezione da parte del Programme Board, né di conoscere le motivazioni che hanno determinato il buono o il cattivo esito della preselezione per gli stessi progetti,

si chiede di sapere:

quale sia la reale natura del *network*, all'apparenza «una *lobby* transnazionale» di pressione e condizionamento a favore dei propri aderenti per lo stanziamento di fondi per la ricerca;

se si possa intravedere un possibile conflitto di interessi tra i rappresentanti scientifici ERA-PG e le strutture che sarebbero state preselezionate per il finanziamento;

se esista una effettiva trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e dei criteri di nomina dei rappresentanti scientifici;

quali siano le motivazioni che hanno portato, in tempi di gravi carenze di finanziamento per la ricerca italiana, a spostare ingenti fondi pubblici, destinati alla ricerca in generale, su progetti di genomica vegetale.

(4-00913)

(22 novembre 2006)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il Ministero ha assicurato, fin dal gennaio 2004, la propria partecipazione alla rete scientifica europea denominata ERANET, allo scopo di promuovere lo sviluppo di attività di collaborazione scientifica a livello internazionale.

In particolare, nel marzo del 2006, il Ministero ritenne di poter aderire, insieme ad altri 12 enti di 11 diversi Paesi europei, ad un primo bando relativo alla genomica delle piante – gestita da un ufficio di segreteria appartenente alla rete ERA-PG: European Areas Plant Genomics, con sede in Olanda, a L'Aja – sia pure limitatamente alle tematiche di ricerca fondamentale.

A tale scopo, con decreto ministeriale n. 497/ric. del 16 marzo 2006, furono destinate risorse per complessivi 3 milioni di euro a valere sui fondi FIRB (fondo Investimenti Ricerca di Base), sia in considerazione della natura delle attività previste nel bando (e relative alla ricerca fondamentale) che dello specifico ambito operativo del FIRB, definito con decreto ministeriale n. 378 dell'8 marzo 2004 (progetti di ricerca a carattere strategico, di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale).

Alla scadenza del bando pervennero, in sede ERA-PG, progetti, per 25 dei quali era prevista la partecipazione di una o più unità di ricerca italiane (per un totale complessivo di 33 unità di ricerca).

I progetti pervenuti furono assoggettati ad una fase di preselezione affidata ad una Commissione costituita da esperti scientifici individuati dall'ufficio di segreteria, al termine della quale furono ritenuti idonei 74 progetti, nei quali risultavano coinvolte complessivamente 13 unità di ricerca italiane.

Già in questa prima fase di preselezione, peraltro, il Ministero sollevò un problema di «conflitto di interessi» in merito alla composizione della Commissione, ed in particolare manifestò perplessità sulla possibilità che i membri della predetta Commissione potessero valutare progetti nei quali risultavano coinvolti ricercatori della stessa nazionalità; a tali obie-

zioni l'ufficio di segreteria rispose evidenziando come il problema fosse già stato affrontato e risolto nel «Codice di comportamento» di ERA-PG, precedentemente adottato, che limitava il conflitto di interessi ai soli casi di appartenenza allo stesso ente.

I progetti preselezionati furono poi sottoposti ad una procedura di valutazione più approfondita, mediante ricorso ad esperti scientifici esterni alla Commissione scelti, per ogni progetto, nell'ambito di un gruppo di esperti indicati dagli stessi coordinatori di progetto. A tale evidente anomalia procedurale il Ministero si oppose, pretendendo che, almeno per i progetti nei quali risultavano coinvolte unità di ricerca italiane, la valutazione scientifica fosse affidata anche ad altri esperti, selezionati mediante il criterio delle parole chiave e di nazionalità diversa da quelle delle unità di ricerca partecipanti ai progetti.

I giudizi degli aspetti furono poi trasmessi alla Commissione, che, sulla base anche di proprie ulteriori valutazioni (peraltro mai rese ufficialmente note) stilò una graduatoria finale dei progetti, sulla base della quale l'ufficio di segreteria comunicò direttamente ai coordinatori di progetto l'esito della valutazione; contemporaneamente le agenzie e gli enti finanziatori dei diversi Paesi aderenti al progetto ERA-PG furono invitati ad attivarsi per garantire il finanziamento diretto delle proprie unità di ricerca.

In particolare il Ministero dovrebbe ora assicurare il finanziamento di unità di ricerca (appartenenti a 6 progetti), per un totale richiesto di 2,585 miliardi.

Tuttavia, proprio per le considerazioni già svolte, che inducono perplessità non del tutto diverse da quelle espresse in sede di interrogazione, prima di definire l'eventuale finanziamento dei progetti «raccomandati» da ERA-PG, il Ministero ha ritenuto necessario mettere in atto la seguente procedura (informandone l'ufficio di segreteria e gli altri enti finanziatori):

1. richiedere alle unità di ricerca italiane, selezionate in sede di ERA-PG, di presentare i relativi progetti anche in sede ministeriale (a tale richiesta è stato già provveduto in data 31 ottobre 2006);

2. chiedere di effettuare una nuova valutazione scientifica dei progetti stessi da parte della competente Commissione FIRB, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 378 dell'8 marzo 2004 (il cosiddetto «regolamento FIRB»), mediante esperti scientifici esterni già individuati dalla stessa Commissione, scelti tra docenti universitari non coinvolti nei progetti stessi, né dipendenti dagli stessi enti (fase attualmente in corso);

3. acquisire il parere della Commissione FIRB, e provvedere all'emanazione del relativo provvedimento (di approvazione o rigetto) per ognuno dei progetti selezionati in sede ERA-PG.

Con questa ulteriore fase di valutazione, completamente interna al Ministero e condotta nel rispetto delle procedure previste dal «regolamento FIRB», appare plausibile ritenere che l'effetto delle anomalie evi-

denziate possa essere completamente annullato, riconducendo l'intera procedura nell'alveo della più completa legalità e trasparenza.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(9 maggio 2007)

RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa. – *Al Ministro della giustizia.*
– Risultando agli interroganti che:

il sig. Federico Berlioz si trova attualmente a scontare la pena dell'ergastolo, all'interno del carcere Don Bosco di Pisa, versando in condizioni psico-fisiche di assoluta gravità, dichiarate come tali radicalmente incompatibili con la vita inframuraria, non soltanto dai consulenti tecnici della difesa, ma anche e soprattutto dal prof. Francesco Ceraudo, direttore del centro clinico dell'istituto Don Bosco, che ha più volte auspicato il ricovero del sig. Berlioz in altra struttura, maggiormente compatibile con le sue esigenze di cura, sollecitando la dovuta attenzione in ordine alla gravità della condizione fisio-psichica del sig. Berlioz;

le già gravi condizioni di salute del sig. Berlioz si sono peraltro di recente ulteriormente aggravate, in ragione dello sciopero della fame e della sete dallo stesso praticato al fine di sollecitare, anche rischiando la vita, un intervento delle autorità sul proprio caso;

nonostante la positiva condotta penitenziaria (in più di quattordici anni di reclusione mai contestata, ed anzi definita decisamente buona, e tale da giustificare la concessione, in passato, del differimento dell'esecuzione della pena), al sig. Berlioz, da un anno a questa parte, sono sistematicamente rigettate le istanze di concessione di permessi premio, anche di pochissimi giorni, volte a consentire al detenuto non soltanto di vedere la giovane figlia – che ha avuto modo di incontrare solo rarissime volte, e per poche ore, nella propria vita – ma anche e soprattutto di recarsi nelle strutture sanitarie adeguate ad operare l'intervento urgente di cui necessita improrogabilmente;

il costante diniego della concessione dei suddetti permessi premio è stato motivato dalla magistratura di sorveglianza sulla base di argomentazioni che, a giudizio degli interroganti, suscitano notevoli perplessità, nella misura in cui, in particolare, non sembrano tenere nel dovuto conto i suggerimenti e le considerazioni del direttore del centro clinico dell'istituto Don Bosco;

desta inoltre perplessità l'argomento, addotto a sostegno del diniego dei benefici penitenziari, relativo alla necessità di un'ulteriore osservazione della condotta penitenziaria del sig. Berlioz, dal momento che i 14 anni di reclusione già scontati in carcere hanno dimostrato pienamente come il detenuto, nonostante la gravità delle condizioni psico-fisiche in cui versa, abbia intrapreso con successo un significativo percorso rieducativo e di ravvedimento, che il sistematico diniego dei benefici previsti dalla legge Gozzini potrebbe invece ostacolare, privando il sig. Berlioz

della fiducia e della volontà di collaborazione, necessarie ai fini del perseguimento della funzione rieducativa che la Costituzione assegna alla pena;

non sembra del resto fondato l'argomento, addotto a sostegno del diniego della concessione dei benefici penitenziari, secondo cui l'interessato non avrebbe realizzato le condotte risarcitorie auspicabili per dimostrarne il ravvedimento: risulta infatti dagli atti processuali che più volte il sig. Berlioz abbia offerto alle parti civili, a titolo risarcitorio, la propria pensione di invalidità, incontrando tuttavia il rifiuto da parte dei familiari delle vittime;

considerato, inoltre, che:

l'art. 27, comma 3, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;

il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;

ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti», favorendo soprattutto il contatto del detenuto con i familiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta;

se il Ministro, anche alla luce delle considerazioni sinora svolte, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito alla questione in esame, se del caso anche adottando i provvedimenti che ritenga opportuni, al fine di garantire al sig. Berlioz – come agli altri detenuti che versano in condizioni di analoga gravità – la tutela effettiva del proprio diritto alla salute, che rischia altrimenti di essere irrimediabilmente pregiu-

dicato da modalità di esecuzione della pena orientate unilateralmente a criteri retributivi, di prevenzione generale e difesa sociale, poco compatibili con il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona, nonché con la funzione rieducativa della sanzione penale.

(4-01048)

(15 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Il detenuto Federico Berlioz, nato a Como il 29 settembre 1963, è attualmente ristretto presso la casa circondariale di Pisa per espriare una condanna, inflitta con sentenza passata in giudicato, per rapina, estorsione, violazione della legge sulle armi e sequestro di persona.

Il Berlioz è affetto da numerose patologie, in gran parte derivate da ferite da armi da fuoco ricevute in stato di libertà (lesioni nervose multiple al nervo ulnare e mediano sinistro con deficit sensitivo e motorio del nervo opponente e abducente del 5° dito; esiti di nefrectomia a sinistra con resezione parziale del colon sinistro e del tenue, con insufficienza renale cronica di 1° grado in trattamento dietetico; ipertensione arteriosa; morbo celiaco; polipo della colecisti; disturbo bipolare di tipo IP; disturbo di panico e sindrome ossessivo-compulsiva).

La casa circondariale di Pisa, dove il detenuto si trova ristretto, è dotata di centro diagnostico terapeutico presso il quale il Berlioz è costantemente seguito e curato.

Attese le patologie sopradescritte, il 18 aprile 2006 il Berlioz è stato tradotto presso l'Ospedale Niguarda di Milano per una consulenza specialistica neurochirurgia. Dalla visita è emersa la necessità di un intervento di neurochirurgia ricostruttiva, previo trattamento fisioterapico per il recupero della muscolatura della spalla sinistra.

Ciò premesso in relazione alle condizioni di salute del detenuto, appare opportuno evidenziare che le numerose proteste attuate dal Berlioz mediante sciopero della fame sono finalizzate ad ottenere benefici di legge che gli consentano di potersi operare presso un ospedale austriaco di sua fiducia.

Recentemente, le proteste del detenuto si sono concentrate sul provvedimento di trasferimento presso la casa di reclusione di Opera adottato dai competenti uffici di questo dicastero.

Tale provvedimento, tuttavia, è stato adottato sia in considerazione della condanna inflitta, che non consente la detenzione presso una casa circondariale, sia per garantire al Berlioz stesso una adeguata assistenza sanitaria, con il personale medico e le attrezzature specialistiche del Centro Clinico di Opera, nonché per favorire i contatti con l'Ospedale Niguarda di Milano, dove esiste un centro specialistico di neurochirurgia.

Allo stato, il provvedimento di trasferimento non risulta eseguito a causa della certificata intrasportabilità del detenuto, il quale ha messo in atto uno sciopero della fame, proprio per rendersi inidoneo, dal punto di vista sanitario, per una traduzione.

Per non interrompere i trattamenti medici attuati nei confronti del Berlioz presso il Centro diagnostico terapeutico di Pisa, sono state impartite puntuali disposizioni alla direzione dell'istituto affinché la valutazione medica sulla opportunità o meno del suo trasferimento ad Opera sia rimessa al dirigente sanitario, dal momento che la tutela della salute del detenuto assume una valenza preminente rispetto ad altre esigenze di carattere amministrativo o di allocazione del detenuto stesso nell'ambito degli istituti penitenziari.

Si fa presente, infine, che la competente magistratura di sorveglianza viene tenuta costantemente aggiornata sulle condizioni di salute del detenuto e sulle terapie somministrategli.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(10 maggio 2007)

SELVA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da diversi anni, in occasione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), viene opportunamente sollevato da numerosi Paesi il problema dell'individuazione di concrete forme di partecipazione di Taiwan all'OMS;

che tutti i profili inerenti a Taiwan – geografico, demografico, rappresentativo, economico, scientifico, educativo, sociale e turistico – depongono a favore della sua integrazione nell'OMS e della sua partecipazione alle attività che da essa dipendono;

che in occasione delle ultime epidemie Sars e Aviaria Taiwan, pur esclusa dall'OMS, ha offerto piena collaborazione contribuendo al loro efficace contrasto sia dal punto di vista della ricerca medico-scientifica sia con un rilevante impegno finanziario;

che nella XIV legislatura prima la III Commissione permanente (Affari esteri) e poi l'Assemblea della Camera dei deputati hanno approvato, con votazioni pressoché unanimi, delle mozioni che impegnavano il Governo a favorire la partecipazione di Taiwan all'OMS, mozioni accolte dal rappresentante del Governo;

che, per superare la consueta e anacronistica opposizione del Governo di Pechino a Taiwan, era stata avanzata da diversi Paesi membri dell'OMS, tra i quali gli Stati Uniti e il Giappone, la proposta di far partecipare Taiwan all'OMS in qualità di «Entità sanitaria» e di limitarne lo *status* al rango di «Osservatore»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nella prossime riunioni di COASI dell'Unione europea e, successivamente, di OMS per sostenere la giusta richiesta di Taiwan di partecipare attivamente all'OMS, richiesta che, a parere dell'interrogante, corrisponde ai diritti umani dei 23 milioni di cittadini taiwanesi e agli interessi generali dell'umanità intera, diritti e interessi che non dovrebbero essere

negletti, come purtroppo finora accaduto, da ragioni esclusivamente politiche e di parte.

(4-00024)

(19 maggio 2006)

RISPOSTA. – La questione della partecipazione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali è da tempo all'attenzione non solo dell'Italia ma anche dell'Unione europea.

L'UE continua ad attenersi nelle appropriate sedi al principio della «oneChina-policy», non prevedendo dunque che forme di collaborazione di Taiwan con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) possano configurarsi come premessa di un riconoscimento politico.

La posizione comunitaria, recentemente ribadita nell'ambito di un incontro a Ginevra dei Capi Missioni UE con il nuovo Direttore generale dell'OMS, Margaret Chan, rimane comunque ispirata al riconoscimento della necessità per l'Organizzazione mondiale della sanità di assicurare una copertura universale e di sostenere ed estendere la partecipazione di esperti di Taiwan a riunioni tecniche a livello mondiale e regionale sotto l'egida dell'OMS.

Da parte sua, la Commissione europea ha di recente attirato l'attenzione sui rischi che la richiesta di Taiwan l'11 aprile 2007 di entrare a far parte dell'OMS comporta, insistendo sull'opportunità invece di assicurare una «cooperazione tecnica significativa» tra l'OMS e Taiwan e suggerendo di tenere un dibattito nel competente Gruppo di Lavoro COASI, che non è stato ancora inserito in calendario.

Il Sottosegretario Stato agli affari esteri

VERNETTI

(10 maggio 2007)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge del 1° febbraio 2006, n. 43, in materia di professioni sanitarie rappresenta il giusto riconoscimento delle categorie interessate a completamento di un lungo percorso di evoluzione delle stesse e nell'ambito della specializzazione e dell'autonomia professionale;

l'articolo 4 della suddetta legge dispone che «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi»;

considerato che:

ad oggi l'attuale Governo non ha ancora provveduto ad emanare alcun decreto attuativo delle disposizioni normative contenute nella legge 43/2006;

il Ministro ha dapprima assicurato la stesura dei decreti attuativi, ma in un secondo momento ha richiesto alle categorie una pausa di riflessione di un anno, disattendendo così, a giudizio dell'interrogante, le indicazioni contenute in una legge dello Stato e gli impegni ufficialmente assunti;

con tale atteggiamento si dimostra di non aver compreso appieno la differenza tra liberalizzazione del mercato e necessaria tutela della salute dei cittadini, che può essere garantita solo attraverso ordini professionali che verifichino e valutino la qualità delle prestazioni, l'appropriatezza delle cure e il rispetto dei valori deontologici dei propri iscritti;

è assolutamente indispensabile, pertanto, procedere alla trasformazione degli attuali Collegi in Ordini, e procedere all'istituzione degli altri Ordini per le professioni della riabilitazione, tecnico-sanitarie e della prevenzione, così come previsto dalla legge 43;

sono interessati al provvedimento in questione oltre 500.000 professionisti;

sono in calendario numerosi scioperi che potrebbero essere gravemente dannosi per i cittadini e la loro salute,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per soddisfare le legittime richieste delle categorie delle professioni sanitarie interessate;

se, nel contempo, non si ritenga opportuno procedere con la massima urgenza all'emanazione dei decreti attuativi della legge 43/2006.

(4-00793)

(26 ottobre 2006)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare, si precisa che il Ministero, nel rispetto della delega contenuta nell'art. 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ha predisposto uno schema di decreto legislativo per l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie che attualmente ne sono prive, e per la trasformazione in Ordini dei Collegi professionali esistenti.

Tuttavia, poiché il programma di Governo prevede un processo di riforma generale delle professioni intellettuali, il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2006, ha ritenuto opportuno, dopo un'attenta valutazione del citato schema, di prorogare di un anno i termini della delega di cui all'art. 4.

Tale proroga ha l'obiettivo di evitare possibili discordanze fra una normativa rivolta esclusivamente a determinate categorie professionali (quale è, appunto, quella relativa alle professioni sanitarie), e la disciplina di carattere più generale.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 1° dicembre 2006, ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia, uno schema di disegno di legge che delega il Governo a procedere al riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione degli Ordini, albi e collegi professionali, al riconoscimento delle associazioni professionali, alla disciplina delle società professionali e al coordinamento con la normativa in materia di istruzione secondaria superiore e universitaria.

In questo contesto, il Ministero sarà impegnato a verificare con attenzione che, nell'ambito di questo programma di riforma, alle professioni sanitarie sia riconosciuto un ruolo adeguato, anche in considerazione della loro specificità e degli interessi di livello costituzionale che devono essere tutelati.

L'orientamento del Ministero al riguardo, è stato illustrato dallo scrivente nel corso della seduta del 7 novembre 2006 presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati. In quella sede è stato, fra l'altro, ribadito che il differimento dei termini per l'esercizio della delega mira ad assicurare che, qualora non si pervenga alla revisione dell'intera disciplina sugli Ordini professionali, sia ancora possibile esercitare la delega di cui alla legge 43/2006.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

PATTA

(15 maggio 2007)
